



COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari

Prot. n. 17857 del 18/8/2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - SOSPENSIONE DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI - IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (LEGGE 9-12-1998 N. 431)

IL SINDACO

PREMESSO che

- che l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 al comma 6-bis dispone che *«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»;*
- che il comma 6 del medesimo articolo prevede che *«L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali»;*

RILEVATO che:

- nell'anno 2015 l'ente ha deliberato ai fini IMU specifica aliquota ridotta dello 0,66 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431;
- nell'anno 2016 l'ente ha confermato le aliquote d'imposta IMU dell'anno 2015, ma per gli immobili a canone concordato non ha fissato un'aliquota specifica, stabilendo invece che per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5, della legge 9-12-1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria (0,96 per cento) stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

ATTESO

- che in conseguenza di ciò l'aliquota applicabile nell'anno 2016 sarebbe dello 0,72 per cento (ossia pari al 75 per cento dello 0,96), superiore questa all'aliquota in vigore nell'anno 2015 (0,66 per cento);
- che l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni comunali che stabiliscono aumenti dei propri tributi;

CONSIDERATO che, a causa dell'esistenza di dubbi interpretativi circa l'aliquota corretta da applicare in materia di IMU nell'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,, l'ente con nota prot. n. 14678 del 01/07/2016, ha inviato richiesta di apposito parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

RENDE NOTO

1. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n. 37426 del 21 luglio 2016, acquisita in pari data al n. 16246, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si è così pronunciato:
 - a) *«esaminata la deliberazione consiliare n. 22 del 30 aprile 2016, inserita nel Portale del federalismo fiscale in data 11 maggio 2016, si fa presente che l'aliquota applicabile alla fattispecie in questione è quella ridotta deliberata dal comune per l'anno 2015, con deliberazione n. 45 del 30 luglio 2015, pari allo 0,66%, e non quella ordinaria, pari allo 0,96%, come previsto dal Comune per l'anno 2016, poiché l'applicazione di quest'ultima aliquota, comportando un aumento d'imposta, deve ritenersi inefficace per l'anno 2016, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 richiamato dallo stesso Ente locale»;*

- b) *«si invita codesto comune a voler adottare ogni utile iniziativa volta ad assicurare la più ampia informazione nei confronti dei contribuenti in ordine alla corretta determinazione dell'imposta, per l'anno 2016, deve avvenire tenendo conto non solo dell'aliquota agevolata deliberata dal comune, pari allo 0,66%, ma anche della riduzione del 25% disposta dal comma 53 della legge n. 208 del 2015»;*
2. che i soggetti passivi che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno effettuato il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in un'unica soluzione, applicando l'aliquota dello 0,72 per cento, possono presentare istanza di rimborso per la quota versata in eccedenza;
3. che i soggetti passivi che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno effettuato il versamento in acconto dell'imposta dovuta, utilizzando l'aliquota dello 0,72 per cento, eseguiranno il versamento a saldo applicando l'aliquota dello 0,66%, ridotta del 25%, con detrazione della quota eccedente versata in acconto.

Giovinazzo, 18 agosto 2016.

F.to Il Sindaco
Tommaso Depalma